

Prop. n. 2 / 2012

Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2012/1**
Oggetto: **indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, di competenza del Sindaco.**
Ufficio proponente: **UO COMPLESSA GABINETTO DEL SINDACO**
Tipo Esecutività: **Normale**
Proponente: **CLAUDIO PEDROTTI**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 31/01/2012**
Firmatario: **AMBROSIO BERNARDO**
Esito: **POSITIVO**
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 31/01/2012**
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
Esito: **POSITIVO**

Allegati: **indirizzigeneralixnomineedesignazionirappresentantiComunepressoenti,aziende,società e istituzioni, di competenza del Sindaco:normativa di riferimento**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
allegatodeliberaCCxindirizzigeneralixnomine-designazionirappresentantiComunePNpressoEntlevarie.pdf	firmato	31/01/2012 11:48:08	BORTOLUSSI MICHELE		
TESTOCON.rtf	firmato	31/01/2012 11:47:39	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	
COPERTINAPROPOSTE.rtf		26/01/2012 15:49:11	BOTTERI FABIOLA	<input type="checkbox"/>	

indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, di competenza del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- ❖ L'art. 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce al consiglio comunale la *"definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge"*;
- ❖ L'art. 50, commi 8 e 9, del sopra riportato decreto legislativo dispone che:
 - comma 8: *sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e.....provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comunepresso enti, aziende ed istituzioni;*
 - comma 9: *tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.....;*

Considerato che gli indirizzi in parola sinora vigenti, stabiliti con atto consiliare n. 91 del 4 ottobre 1993, sono datati sia perché antecedenti alla decreto legislativo n. 267/2000 sia perché inadeguati rispetto al mutato contesto normativo nonché sociale ed economico del nostro Paese;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere all'adeguamento dell'atto sopra citato che ad oggi disciplina la materia definendo gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza prevedendo principi e requisiti generali;

Visto, altresì, l'art. 74 del vigente statuto comunale, in vigore dal 16 giugno 2001, riguardante la "nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;

Dato atto che il presente atto individua indirizzi in base ai quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale nell'individuazione di soggetti qualificati da nominare presso enti, aziende, società e istituzioni;

Dato atto che le nomine e le designazioni verranno effettuate nel rispetto delle scadenze e secondo le modalità indicate negli atti costitutivi e negli statuti dei singoli enti, aziende, società e istituzioni anche al fine di evitare la vacanza delle cariche;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 30 dicembre 2011 è stata approvata l'attuale struttura funzionale dell'Ente;
- con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo Ambrosio è stato conferito l'incarico per la copertura della posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" dal 23 settembre 2011 e fino all'adozione di nuovi provvedimenti, comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

- 1) di definire, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 gli indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni di competenza del Sindaco conformemente a quanto stabilito nel documento di cui all'allegato "A" che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che è comunque fatta salva la competenza del Consiglio comunale in merito alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- 3) di incaricare gli organi ed i responsabili degli uffici interessati, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione.

Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco.

INDICE

- 1) PRINCIPI GENERALI
- 2) PUBBLICITÀ NOMINE
- 3) REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI
- 4) INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
- 5) ACCETTAZIONE NOMINA E/O DESIGNAZIONE
- 6) OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI
- 7) REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI
- 8) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento disciplinano le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti e ai criteri di scelta nonché alle modalità di adeguata pubblicità.

Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dalla legge.

I rappresentanti del Comune saranno individuati tra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza diano garanzia di obiettività, competenze professionali e moralità pubblica.

Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, società e istituzioni devono essere osservati, di norma, i principi della non cumulabilità degli incarichi in enti, Aziende, società e istituzioni, della promozione del ricambio generazionale e della garanzia di pari opportunità di genere.

Il principio della non cumulabilità non trova applicazione nei casi di nomina e designazione, di competenza del Sindaco, in enti, aziende, società ed istituzioni, , per le quali, ai sensi dell'art. 12, 4^a comma, della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010, l'espletamento della funzione di amministratore è a titolo onorifico cioè può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla vigente normativa e, qualora siano previsti gettoni di presenza, l'importo degli stessi non può essere superiore ad € 30,00 (dicioni 30/00) a seduta giornaliera.

Gli Amministratori, ove ciò non comporti incompatibilità, possono essere nominati o designati in enti, Aziende, società e istituzioni; in questo caso l'incarico sarà a titolo gratuito o, comunque, si applicherà il principio di divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.

L'assunzione di decisioni che si scostino da questi principi generali devono essere adeguatamente motivate.

Nell'applicazione dei principi di cui al 4^a comma vanno considerati, anche ai fini della motivazione dell'eccezione, i diversi ruoli attribuiti ai nominati e designati in relazione a incarichi operativi (amministratore unico o amministratore delegato) ed incarichi di rappresentanza o di sola partecipazione all'organo.

Gli emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti ai soggetti designati e nominati trovano riferimento e limitazione nelle previsioni della normativa nazionale e regionale in quanto applicabili.

ART. 2

PUBBLICITÀ NOMINE

E' data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.

La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco sul sito istituzionale del Comune, all'albo on-line nonché da comunicazioni ai gruppi consiliari comunali.

Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma precedente sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda, società e istituzione:

- a. l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c. gli scopi statutari dell'ente interessato.

Sul sito istituzionale trova pubblicazione l'elenco degli incarichi conferiti dal Sindaco.

ART.3

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

La competenza, professionalità e qualificazione, nonché l'esperienza per studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e lavorative esercitate – in relazione alla natura e delle caratteristiche degli incarichi da conferire - sono comprovate da curriculum, debitamente sottoscritto dagli interessati.

Essi sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di consigliere comunale previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, né in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art 1, comma 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come integrato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 – art. 71 nonché dai commi 19, 20 e 21 dell'art. 4 della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, così come previsto dal 4^a comma dell'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel caso si verifichi la necessità di sostituire le persone nominate nei vari Enti nel corso del loro mandato, per qualunque motivo ed in qualsiasi momento, il Sindaco procederà alla nuova nomina secondo i criteri innanzi stabiliti.

Non possono, di norma, essere nominati o designati in enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, soggetti che, nel medesimo ente, abbiano ricoperto lo stesso incarico, su designazione o nomina del Comune, per 10 anni consecutivi.

L'eccezione deve essere adeguatamente motivata anche con riferimento ai diversi ruoli attribuiti ai nominati e designati in relazione a incarichi operativi (amministratore unico o amministratore delegato) ed incarichi di rappresentanza o di sola partecipazione all'organo.

ART.4

INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

- a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
- b. chi è stato dichiarato fallito;
- c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d. chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- f. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- g. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art.7.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al precedente capoverso nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART.5 ACCETTAZIONE NOMINA

Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, società e istituzioni nonché in consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi in cui il Comune partecipa, devono far pervenire al Sindaco, contestualmente all'atto della nomina, una dichiarazione con la quale:

- accettano la nomina/designazione;
- attestano l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e/o di cause di esclusione di cui al precedente articolo 4;
- dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente atto ed in particolare degli obblighi di cui al successivo art. 6 impegnandosi ai relativi adempimenti.

ART.6 OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI

Entro tre mesi dalla comunicazione di nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, e, successivamente, a cadenza annuale, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto, dalla vigente normativa, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali.

Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.

Il designato dovrà concorrere alla gestione dell'ente, azienda o istituzione in cui verrà nominato nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto contribuendo al buon andamento dell'ente, azienda o istituzione medesimi.

I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
- b. i rappresentanti del Comune negli enti ed organismi devono presentare almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritengano necessario, reports e relazioni in modo da fornire al Sindaco e, attraverso esso, agli uffici di controllo interni, informazioni e dati necessari per idonee azioni di controllo sia relativamente alla gestione economico-finanziaria sia in relazione all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dei servizi resi;
- c. a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire al Sindaco tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi anche alla luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.

I rappresentanti nominati o designati nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

I rappresentanti del Comune di Pordenone negli enti ed organismi si obbligano, per la durata del loro mandato, a non ricevere incarichi professionali a qualsiasi titolo e non intrattenere rapporti commerciali con la società nelle quali esplicano il loro incarico né nelle società dalla stessa controllate.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui a successivo articolo.

ART.7

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI

Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.

La revoca o la sospensione, con provvedimento motivato e previa contestazione, può avvenire, altresì, per motivi di particolare e specifica gravità

Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, istituzioni, devono essere comunicate anche al Comune e sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale.

Dei provvedimenti sindacali di revoca, di sospensione nonché delle dimissioni di rappresentanti deve essere data, a cura del Sindaco, tempestiva comunicazione al consiglio comunale.

Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati, individuando d'urgenza i sostituti sulla base dei medesimi criteri già indicati nei precedenti articoli. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica per una delle cause sopra riportate esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica.

ART.8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune assicura la tenuta un'apposita banca dati, accessibile a tutti gli interessati attraverso il sito istituzionale, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.

Entro 30 giorni dall'esecutività del presente atto di indirizzo, il Sindaco comunica ai nominati le disposizioni e gli obblighi stabiliti dal presente provvedimento.

I presenti indirizzi generali si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

⇒ **Legge regionale del 29 dicembre 2010, n. 22 finanziaria 2011)**

Articolo 12 - comma 4

La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui coordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di € 30,00 a seduta giornaliera.

ART.3

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

⇒ **Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

Articolo 58 - Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

A) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

B) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), primo comma, 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

⇒ **Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)**

Articolo 1 - comma 734

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

⇒ **Legge n. 69 del 18 giugno 2009**

art 71 dopo il comma 32 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) è stato aggiunto, il seguente comma 32bis

il comma 734 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per 3 esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali

⇒ **Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (conversione del decreto legge n. 138/2011)**

art. 4:

❖ **comma 19**

gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti; il divieto si applica anche nel caso in cui dette funzioni sono state svolte nei 3 anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali

❖ **comma 20**

il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 4° grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli Enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale

❖ **comma 21**

non possono essere nominati amministratori in società partecipate da enti locali coloro che nei 3 anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società

ART.4
INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

- ⇒ *Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
TITOLO III - ORGANI
CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

- ⇒ *Legge 25 gennaio 1982, n. 17*
Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.